

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO**

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Business School24 S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149
Milano, Part. IVA 09957980965 - d'ora in poi denominato "Soggetto
Promotore", rappresentato dal Dott. Maurizio Santacroce, nato a Bari, il giorno
27/08/1971, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società

e

Direzione generale Musei-Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il
Turismo con sede legale in Via di San Michele, 22 - 00153 Roma, Part. IVA
97832870584 - d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal
Dott. Antonio Lampis, nato a Cagliari, il giorno 23/01/1964, nella sua qualità di
Direttore generale Musei

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1,
lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di
formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il Soggetto Ospitante si
impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 1 soggetto/i in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta di Business School24, ai sensi dell'art.5
del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997 (DM 142/98).

Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo
di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 2.

AD/AR

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito al Soggetto Ospitante e alle società dallo stesso controllate, nonché sui processi produttivi, prodotti o altre notizie relative alle stesse, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, il quale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, provvederà a comunicarlo agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali aziendali,

ADac

W

il Soggetto Ospitante provvederà direttamente agli adempimenti informativi.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario e non prevede alcun rimborso spese.

Art. 6

Il datore di lavoro che ospita lo stagista si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e a consegnare al Soggetto Promotore un'autocertificazione delle misure di prevenzione e protezione che saranno assicurate al tirocinante;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra per iscritto a mezzo raccomandata agli indirizzi in epigrafe entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente (art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto ministeriale attuativo 25 marzo 1998, n. 142).

NOTA: Il Soggetto Ospitante si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente l'eventuale sospensione anticipata del tirocinio al Soggetto Promotore.

Milano, 20/1/2020

Firma per il soggetto promotore

Business School24 S.p.A - Responsabile Offer & Content Development
Silvia Cannoni



Firma per il soggetto ospitante

Direzione generale Musei/Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direttore generale
Antonio Lampis



Prot. 455/2020

UFF. Museo
Culturali

Copia a me AB

Palazzo Reale

Da: DG-MU - SERVIZIO I <dg-mu.servizio1@beniculturali.it>
Inviato: giovedì 6 febbraio 2020 14:52
A: PM-MAR - POLO MUSEALE DELLE MARCHE; PM-TOS - POLO MUSEALE DELLA TOSCANA; PM-SAR - POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA; PM-PUG - POLO MUSEALE DELLA PUGLIA; PM-LOM - POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA; PM-LIG - POLO MUSEALE DELLA LIGURIA; PM-CAM - POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA; PM-CAL - POLO MUSEALE DELLA CALABRIA; PM-BAS - POLO MUSEALE DELLA BASILICATA; PM-UMB - POLO MUSEALE DELL'UMBRIA; PM-ERO - POLO MUSEALE DELL'EMILIA ROMAGNA; PM-ABR - POLO MUSEALE DELL'ABRUZZO; PM-VEN - POLO MUSEALE DEL VENETO; PM-PIE - POLO MUSEALE DEL PIEMONTE; PM-MOL - POLO MUSEALE DEL MOLISE; PM-LAZ - POLO MUSEALE DEL LAZIO; PM-FVG - POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA; CM-PIL - COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA; GA-BOR - GALLERIA BORGHESE; VA-VE - VILLA ADRIANA E VILLA DESTI; RE-CE - REGGIA DI CASERTA; PIN-BR - PINACOTECA DI BRERA; PA-POMPEI - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI; PAE - PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM; PA-ERCO - PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO; PA-APPIA - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA; PA-COLOSSEO - PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO; PA-FLEG - PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI; PAL-GE - PALAZZO REALE DI GENOVA; MU-MIRA - MUSEO STORICO E PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE; MN-RM - MUSEO NAZIONALE ROMANO; MN-ETRU - MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA; MN-BAR - MUSEI DEL BARGELLO; MU-CAP - MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE; MU-CIV - MUSEO DELLE CIVILTÀ; MAN-TA - MUSEO DI TARANTO; MAN-RC - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA; MAN-NA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI; GAN-AAR - GALLERIE NAZIONALI D'ARTE ANTICA; GA-ESTEN - GALLERIE ESTENSI; GA-AVE - GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA; GA-UFF - GALLERIE DEGLI UFFIZI; GAN-MAR - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE; GAN-UMB - GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA; GAN-AMC - GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA; GA-AFI - GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE
Cc: info@24orebs.com; LAMPIS ANTONIO; TARASCO ANTONIO; VASSALLI DI DACHENHAUSEN TALITHA
Oggetto: Convenzione con la Business School24 S.p.A. per lo svolgimento di tirocini
Allegati: Convenzione Business School 24.pdf

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione generale ha stipulato una convenzione di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento con la Business School24 S.p.A.

Tale convenzione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, consentirà eventualmente ai Poli museali regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale di ospitare presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta di Business School24 S.p.A. e secondo la normativa vigente (art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto ministeriale attuativo 25 marzo 1998, n. 142) e le modalità operative indicate nella predetta convenzione, che si allega.

La segreteria

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Il Direttore del Servizio I
Collezioni Museali
Via di San Michele, 22 - 00153 ROMA
Telefono: +39 06 6723 4970 - Fax +39 06 6723 4926
Email: dg-mu.servizio1@beniculturali.it
PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it